

IL DANNO PARENTALE TRA VINCOLO AFFETTIVO E SCONVOLGIMENTO DELLE ABITUDINI DI VITA

di DIEGO MODESTI

Nota a Trib. Civ. Udine, ord. 29 marzo 2021- Giudice
dott.ssa Marta Diamante

SOMMARIO: 1. La massima – 2. Il caso – 3. La soluzione
giuridica

1. La massima

In tema di danno da perdita del rapporto parentale, l'assenza di un effettivo vincolo affettivo tra padre e figlio non consente di individuare lo sconvolgimento delle abitudini di chi sopravvive in dipendenza del vuoto lasciato da chi scompare, non potendo, per tale ragione, ritenersi sussistente alcun danno risarcibile.

2. Il caso

Il ricorrente procedeva ad ATP dinnanzi al Tribunale di Udine onde accertare la responsabilità dei sanitari che ebbero in cura il proprio padre, un paziente psichiatrico deceduto in conseguenza

di una caduta dal secondo piano del nosocomio presso cui era ricoverato.

A seguito delle operazioni peritali, all'esito delle quali veniva riconosciuta la responsabilità dell'Azienda Sanitaria resistente per omesso controllo di paziente fragile, il ricorrente procedeva nel merito con rito sommario per l'ottenimento del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

La causa, istruita unicamente mediante prova orale vertente il rapporto affettivo tra padre e figlio, perveniva immediatamente in decisione *ex art. 702 ter c.p.c.*

3. La soluzione giuridica

Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Udine ha rigettato l'istanza del ricorrente poiché, attesa la totale assenza del vincolo di *affectio* tra padre e figlio, questi non poteva ragionevolmente lamentare uno sconvolgimento delle proprie abitudini di vita per l'asserito vuoto causato dalla morte del genitore.

In particolare, il ricorrente aveva allegato l'esistenza del requisito dell'*affectio* limitandosi a richiamare le presunzioni legali relative al rapporto padre-figlio.

Attraverso l'escussione dei testi nel corso del giudizio, veniva appurato che i rapporti del ricorrente con il *de cuius* erano, nella sostanza, totalmente assenti: i medici sostenevano di non avere mai visto una sola volta il ricorrente e davano, altresì, atto delle enormi difficoltà riscontrate nel contattare lo stesso addirittura per procedere al pietoso ufficio delle esequie, al punto da dovere richiedere l'intervento dei servizi sociali per la celebrazione.

Il danno da perdita del congiunto, riconducibile, com'è noto, nella categoria del danno non patrimoniale ¹, secondo la

¹ La giurisprudenza più risalente riconduceva il danno parentale nella categoria dei danni indiretti o "da rimbalzo", poiché il pregiudizio ricadeva su un soggetto diverso dalla

prevalente interpretazione della Suprema Corte, “*consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rilevato da fondamentali e radicali cambiamenti di vita*”.

Tale danno si concretizza, dunque, “*nel vuoto costituito dal non poter godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti (...), nel non poter fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce nelle relazioni tra i superstiti*”².

La *ratio* sottesa alla risarcibilità di tale pregiudizio va rinvenuta nella tutela di un duplice interesse: l’intangibilità della sfera affettiva e della reciproca solidarietà familiare, da un lato e l’inviolabilità della libera e piena esplicazione della propria personalità nell’ambito della famiglia, *ex artt. 2, 29 e 30 Cost.*, dall’altro³.

vittima principale dell’illecito. Difettando, quindi, il nesso di causalità, l’illecito non poteva realizzarsi.

Tuttavia, tale prospettiva muta e già a partire dal 2003 la perdita del rapporto familiare viene considerata dalla Suprema Corte (v. Cass. civ., Sez. III, 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828) la causa di un danno diretto ed immediato da far valere *iure proprio* in giudizio (così C. NAPOLITANO, *Danno da perdita del rapporto parentale e danno terminale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 6, 2020, p. 1223).

² Cfr. Cass. civ., Sez. III, 9 maggio 2011, n. 10107. Si veda, altresì, Cass. civ., Sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992 a mente della quale “*il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, da allegarsi e provarsi specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c., rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rilevato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita*”. Più di recente, Cass. civ., Sez. III, 5 novembre 2020, n. 24689 secondo cui “*in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussista il profilo del danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l’interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l’età delle parti ed ogni altra circostanza del caso*”.

³ Sul punto, Cass. civ., nn. 8827 e 8828/2003, cit.

Quanto ai presupposti necessari ai fini del riconoscimento del danno, si richiede che l'interessato agisca sulla base di un vincolo giuridicamente rilevante con il *de cuius*⁴ e che sussista tra questi un legame affettivo intenso e tangibile⁵.

Su tali condizioni necessarie si innesta l'ulteriore requisito, di matrice eminentemente giurisprudenziale, della prova del "*reale sconvolgimento di vita*"⁶, circostanza più volte affacciata nell'ordinanza in commento.

L'Osservatorio sulla giustizia civile, a proposito della richiesta di danno da parte di soggetti non contemplati nella Tabella, richiede "*la prova di un intenso legame affettivo e di un*

⁴ Quanto al presupposto in parola va rammentato che "*il vincolo di sangue, non è un elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento del danno da lesione del rapporto parentale, dovendo "esso essere riconosciuto in relazione a qualsiasi tipo di rapporto che abbia le caratteristiche di una stabile relazione affettiva, indipendentemente dalla circostanza che il rapporto sia intrattenuto con un parente di sangue o con un soggetto che non sia legato da un vincolo di consanguineità naturale, ma che ha con il danneggiato analogo relazione di affetto, di consuetudine di vita e di abitudini, e che infonda nel danneggiato quel sentimento di protezione e di sicurezza insito, riferendosi alla presente fattispecie, nel rapporto padre figlio"*" (Cass. civ., n. 24689/2020, cit. In senso conforme, Cass. civ., Sez. III, ord. 21 agosto 2018, n. 20835).

⁵ A tal proposito va rilevato che, secondo giurisprudenza consolidata, "*il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assume a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, escludendoli automaticamente, in caso di insussistenza dello stesso*" (cfr. Cass. civ., n. 24689/2020, cit.). In linea con tale principio, Cass. civ., Sez. VI, 24 marzo 2021, n. 8218; Cass. civ., Sez. III, 20 aprile 2018, n. 10321; Cass. civ., Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21230, le quali superano il precedente orientamento per il quale affinché "*possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.*" (così Cass. civ., Sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253).

⁶ V. Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, voce *Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale*, § 3, ed. 2021, pag. 8.

P. MARRA, *Il punto sul danno da sconvolgimento della vita familiare*, in *RI.DA.RE-Risarcimento Danno Responsabilità*, Focus del 18 settembre 2018, p. 7, assai significativamente, afferma che "*per indicare il pregiudizio non patrimoniale esaminato, in luogo dell'usuale denominazione di 'danno da perdita (o lesione) parentale', parrebbe più opportuno impiegare quella di 'danno da sconvolgimento della vita familiare'*".

*reale sconvolgimento di vita della vittima secondaria a seguito della morte del congiunto*⁷.

Tale formulazione, con l'utilizzo della congiunzione "e", lascerebbe intendere che il danno parentale si configuri quando sussistano simultaneamente entrambi i requisiti, oltre, beninteso, alla presenza del vincolo giuridicamente rilevante tra richiedente e *de cuius*.

Tuttavia, un'indicazione in senso contrario pare potersi trarre, quasi in sede di interpretazione autentica, dallo stesso Osservatorio, nel passaggio in cui si ricorda che *"la misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere (...) applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, allegli e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale"*⁸.

Lo sconvolgimento di vita, sotto questo profilo, pare, dunque, connotarsi maggiormente per la sua capacità di incidere nella modulazione del *quantum* entro il *range* delineato dall'Osservatorio, piuttosto che rappresentare una locuzione portante dell'endiadi "intenso legale affettivo- sconvolgimento di vita".

Non appaiono, quindi, come è stato correttamente affermato in dottrina, del tutto condivisibili le indicazioni giurisprudenziali secondo cui la compromissione esistenziale è destinata a rilevare soltanto qualora si traduca in un radicale cambiamento di vita: qualsiasi alterazione negativa della dimensione personale deve

⁷ Cfr. Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, *ibidem*.

⁸ Sul punto si veda Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, cit., pag. 8: *"deve ribadirsi che il danno in esame non è in re ipsa e non esiste, pertanto, un 'minimo garantito: la parte è -come sempre- gravata dagli oneri di allegazione e prova del danno non patrimoniale subito, fermo il ricorso alla prova per presunzioni; il giudice deve valutare caso per caso, ferma la possibilità di porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (Cass. sentenza n. 25164/2020).*

Il valore monetario, indicato in Tabella nella prima colonna, è quello denominato 'base' (...) L' aumento 'personalizzato' fino ai valori massimi, indicato nella seconda colonna della Tabella, deve essere, invece, applicato dal giudice solo laddove la parte nel processo allegli e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa inferirsi, anche in via presuntiva, un maggiore sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale".

essere presa in considerazione sul piano risarcitorio e non già soltanto quella che determina uno sconvolgimento globale dell'esistenza ⁹.

La pronuncia del Tribunale di Udine, nell'affermare che *“il danno parentale, (...) può essere riconosciuto in capo a tutti quei soggetti che possono far valere un vincolo giuridicamente rilevante con la vittima (presupposto di diritto) e che erano legati da vincoli affettivi intensi e tangibili con la vittima (presupposto di fatto)”*, pertanto, sembra collocarsi nel solco dell'interpretazione, qui condivisa, che privilegia la sussistenza di questi soli due presupposti per dare corpo al danno in parola e che individua nello sconvolgimento di vita un parametro di cui il giudice dovrà tenere conto, unitamente agli altri, in sede di liquidazione ¹⁰.

⁹ V. P. ZIVIZ, *La tutela risarcitoria del nipote non convivente per la perdita del nonno*, in *RI.DA.RE- Risarcimento Danno Responsabilità*, Giurisprudenza commentata del 12 marzo 2018, p. 5.

¹⁰ A tal proposito, si veda *Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, ibidem: “L'Osservatorio ha proposto una tabella prevedente una forbice che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare: nella sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, nell'età della vittima primaria e secondaria”*.



TRIBUNALE DI UDINE

- Prima Sezione -

ORDINANZA

R.G. n. 2033/2020

Il Giudice,

sciogliendo la riserva,

osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. il signor _____ evocava in giudizio l'A.S.S. _____ per sentir accertare e dichiarare il danno da perdita del rapporto parentale da esso ricorrente subito a causa di asseriti atti omissivi e/o commissivi colposamente posti in essere dai medici che avevano prestato la propria opera presso la struttura sanitaria di San Daniele del Friuli che ospitava il proprio padre.

A tal fine deduceva il ricorrente: di essere figlio di _____, deceduto in data _____ presso il nosocomio di San Daniele del Friuli per una caduta avvenuta dal secondo piano dell'edificio in conseguenza ad un atto di autolesionismo; che il proprio padre aveva presentato sin dal momento del proprio ricovero presso il reparto di Medicina – avvenuto nel pomeriggio del _____ – un episodio di *delirium* che nelle successive 72 ore andava a peggiorare fino all'esito fatale; che i sintomi di *delirium* erano presenti nelle 72 ore antecedenti e, quindi, erano a conoscenza degli infermieri; che, infatti, il signor _____ sin dal pomeriggio del _____ era stato trovato confuso e disorientato; che ciononostante nessuna terapia antipsicotica era stata prescritta né era stato contattato alcun psichiatra; che l'insieme delle omissioni di metodo clinico avevano indiscutibilmente avuto piena valenza causale nel determinismo della morte del signor _____

Richiamati gli esiti dell'a.t.p. che riconosceva sussistere la responsabilità dell'azienda sanitaria convenuta, il ricorrente domandava il ristoro del danno non patrimoniale e patrimoniale patito.

Per comprovare il primo, egli allegava l'età del *de cuius* e la propria giovane età; quanto all'affetto parentale, richiamava le presunzioni legali relative al rapporto padre-figlio.

Nel costituirsi in giudizio,

_____ insisteva, invece, per il rigetto delle avverse domande, non senza avere previamente insistito per la rinnovazione della c.t.u. medico legale, a suo dire errata nella parte in cui aveva concluso per la prevedibilità del gesto suicida senza tenere in debita considerazione il fatto che mai in passato il paziente era risultato affetto da patologie psichiatriche e tenuto nonché delle peculiarità del predetto, paziente da sempre poco collaborativo e solito rifiutare ogni trattamento sanitario.

L'azienda sanitaria eccepiva la carenza di elementi idonei a dimostrare con elevata probabilità che vi fosse stata omissione, sia per quanto riguarda la diagnosi di condizione di *delirium*, sia per la prevenzione del rischio di autolesione.

La resistente osservava, infine, come il danno rivendicato non fosse stato neppure quantificato: posto che non esiste un minimo garantito da liquidarsi in ogni caso, l'azienda convenuta eccepiva come il ricorrente fosse da anni assente dalla vita del padre. A tal fine formulava dedicata capitolazione.

Senza disporre il mutamento del rito, la causa veniva istruita mediante escussione di prova orale sui fatti di causa e, in particolare, sul rapporto affettivo esistito tra padre e figlio e, ritenuta all'esito la causa matura per la decisione, la stessa veniva discussa all'udienza del 22.3.2021; il Giudice si riservava, quindi, la decisione.

Il ricorso non è fondato e deve incontrare il rigetto stante la totale assenza, nella fattispecie, del vincolo di *affectio* tra padre e figlio – elemento questo costitutivo del danno da perdita del rapporto parentale.

Infatti, laddove si agisca in via risarcitoria sul presupposto della perdita del rapporto parentale, l'interesse fatto valere è quello all'integrità della sfera degli affetti e della solidarietà reciproca nell'ambito della famiglia e, quindi, il pregiudizio prospettato è quello alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana in tale ambito, valori la cui tutela è garantita dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione (si vedano, in tale senso, le sentenze "gemelle" 8827 e 8828 del 31.5.2003 della Corte di Cassazione). Come osservato da Cass. n. 10107/2011, il danno da perdita del rapporto parentale, va al di là del dolore immediato per la perdita di una persona cara e si concretizza *"nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce nelle relazioni tra i superstiti"*.

Il danno da perdita del congiunto, secondo l'insegnamento espresso della Suprema Corte, va ricondotto all'alveo del danno non patrimoniale e va inteso come quel pregiudizio che *"rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e dal danno biologico, con il quale concorre a compendiarlo e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rilevato da fondamentali e radicali cambiamenti di vita"* (cfr Cass. civ. n. 10107/2011, n. 13546/2006 n. 16992/2015; si veda anche Cass. 23469/2018, in cui si riafferma che il *"pregiudizio da perdita del rapporto parentale ...consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali*

cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto").

In ossequio ai requisiti della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio (introdotti dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 come ulteriori, necessari, presupposti di risarcibilità del danno di cui all'art. 2059 c.c.), nelle pronunce più recenti è ribadita l'affermazione secondo cui è onere dell'attore allegare e provare tale sofferenza interiore e tali radicali mutamenti dello stile di vita: tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche. (Cass. 19 ottobre 2016, n. 21060, cit.; Cass. 20 agosto 2015, n. 16992, cit., e, da ultimo, Cass. 11 novembre 2019, n. 28989).

Il danno parentale, dunque, può essere riconosciuto in capo a tutti quei soggetti che possono far valere un vincolo giuridicamente rilevante con la vittima (presupposto di diritto) e che erano legati da vincoli affettivi intensi e tangibili con la vittima (presupposto di fatto).

Ciascuno di tali presupposti è necessario ma da solo non sufficiente per riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale, con la conseguenza che chi ha visto infrangere dal fatto illecito un vincolo giuridicamente rilevante non può per ciò solo ambire al ristoro del danno, dovendo altresì provare l'esistenza dell'affetto perduto.

Se in linea astratta può farsi ricorso alle presunzioni semplici per ritenere integrato tale ultimo presupposto, cionondimeno al responsabile resta sempre consentito dedurre e provare che tra la vittima e il superstite non esisteva alcun vincolo affettivo o non esisteva un vincolo dell'intensità allegata dall'attore.

Cass. 22 ottobre 2013, n. 23917 ha, infatti, chiaramente affermato che “... *nella liquidazione del danno non patrimoniale da uccisione d'un familiare deve tenersi conto dell'intensità del relativo vincolo e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita,*

parlava volentieri del suo passato. Il personale non è mai riuscito a coinvolgerlo in alcuna attività di animazione. Lui mi disse che non sopportava la promiscuità perché l'aveva provata in regime di detenzione, ma io non so nemmeno se sia vero ... 24) è vero, lui in casa di riposo è stato circa un anno e dopo una settimana dal suo ingresso ha cominciato a dire che lui voleva uscire. Poi io ho saputo che tramite l'assistente sociale gli era stata trovata una casa a [redacted] Io gli chiesi se era sicuro di volerci andare perché riteneva oche avesse bisogno di un'assistenza importante per la sua gestione. Lui mi disse che con l'aiuto dell'assistenza domiciliare e con l'aiuto di qualche amico era in grado di gestirsi e fare le sue cose e preferiva andarsene dalla casa di riposo ...29) so che sono stati i servizi sociali ad organizzare la sua dimissione e la ricerca di un appartamento, non so se ci fosse una formale presa in carico. Io stesso mi rivolsi a loro per avere assicurazioni che potesse farcela ... 30) io in casa di riposo (direi che è entrato in agosto 2014 ed uscito in autunno 2014) non ho mai visto alcun suo parente, ho visto persone che però lui mi disse che erano suoi conoscenti, venivano a trovarlo ma non uscivano mai dalla camera ...".

La teste [redacted], assistente sociale, ha confermato che "... 21) lui aveva un unico figlio del [redacted] poi nel [redacted] si è separato dalla moglie. A me aveva riferito di non avere contatti da anni con moglie e figlio, ossia da dopo la separazione, non sapeva nemmeno dove vivessero. Dopo il divorzio aveva trovato una nuova compagna che poi era morta. Aveva tre sorelle con le quali aveva interrotto ogni contatto [redacted]

[redacted] Non ci ha mai autorizzato a contattare nessuno della sua famiglia ... 30) è vero nessun parente per quanto mi risulta si è occupato di lui. Noi non abbiamo mai incrociato nessuno dei suoi parenti. [redacted] ci aveva vietato di cercare di comunicare con i suoi parenti ...31) dopo la sua morte l'ospedale ha contattato i servizi sociali, noi siamo risaliti tramite l'anagrafe sanitaria al figlio e fui io a dirgli che occorreva che lui si occupasse del necessario per le esequie. Io gli ho indicato in quale

ospedale fosse, poi non so dire se ne sia occupato, ma nessuno mi ha più cercata quindi credo di sì ...”.

Stante la assenza di un effettivo vincolo affettivo tra il ricorrente e il proprio padre, non è possibile predicare uno sconvolgimento delle abitudini di colui che sopravvive in ragione del vuoto lasciato da chi scompare; conseguentemente, non è possibile ritenere sussistente alcun danno da perdita del rapporto parentale.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite, comprese quelle dell'a.t.p., liquidate con riferimento al valore indeterminabile – complessità bassa - con riduzione del 50% rispetto ai valori medi come in dispositivo, debbono seguire la soccombenza.

Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, possono essere poste definitivamente a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale,

1- respinge il ricorso;

2- condanna il ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite che si liquidano in euro 1.700,00 per compenso quanto all'a.t.p. e in euro 4.000,00 per compenso quanto al merito, oltre accessori come per legge;

3- pone le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico del ricorrente.

Si comunichi.

Udine, 29 marzo 2021.

Il Giudice

Dott.ssa Marta Diamante